

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza



CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE LAVORO

per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini
della Provincia di Cosenza

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Testo coordinato

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE LAVORO
per i dipendenti delle Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza**

SOMMARIO

CAMPO DI APPLICAZIONE	4
SISTEMA DI INFORMAZIONI.....	4
RELAZIONI SINDACALI	4
Art.1 - Disciplina dei subappalti.....	5
Art.2 - Orario di lavoro	6
Art. 3 - Igiene, sicurezza ed ambiente di lavoro	6
Art. 4 – Istituto delle Ferie	7
Art.6 - Quote di adesione contrattuale	9
Art.7 - Quote Sindacali.....	10
Art.9- Servizio di mensa.....	15
Art.10 - Indennità per lavori in alta montagna	16
Art 11 - Indennità per apporto attrezzi lavoro	16
Art.12 - Indennità per lavori speciali disagiati	17
Art.13 - Trasferta	18
Art.14 - Indennità sostitutiva di trasporto	19
Art.15 - Protocollo Grandi Opere	19
Art.16 – Indennità Territoriale di Settore – Premio di Produzione	22
Art.17 – Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)	23
Art.18 – Osservatorio Territoriale.....	25
Art.19 - Organismi Paritetici Territoriali	27
Art.20 - Ottimizzazione e gestione Organismi Paritetici	27
Art.21 - Lavoro Irregolare	28
Art 22 – Formazione e Mercato del Lavoro	28
Art.23 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale	28
Art.24 - Condizioni di miglior favore	29
Art.25 - Decorrenza e durata	30

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Il giorno 02 dicembre 2016 in Cosenza, presso la sede della Confindustria di Cosenza,

TRA

- l'ANCE Cosenza, sezione costruttori edili di CONFINDUSTRIA di Cosenza, rappresentata dal Presidente Giovan Battista Perciaccante e dai sigg.ri Santo Alessio, Gianfranco Sposato, assistiti dalla Confindustria di Cosenza rappresentata dal dr. Pierpaolo Mottola

E

- la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L. - U.I.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Bruno Marte

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Mauro Venulejo

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. della Provincia di Cosenza, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Simone Celebre

- la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO, DELLA EDILIZIA E INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - Comprensorio Sibari Pollino Tirreno, rappresentata dal Segretario Comprensoriale sig. Giuseppe De Lorenzo, Antonio Di Franco e Luigi Veraldi.

Tenuto presente

quanto demandato alla competenza delle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali firmatarie del CCNL per i dipendenti delle imprese e Edili e affini del vigente

viene stipulato

il presente Contratto Collettivo Provinciale di lavoro.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCPL, integrativo del CCNL di settore, si applica in tutto il territorio della provincia di Cosenza ed a valere per tutte le imprese e per i lavoratori da esse dipendenti che svolgono le lavorazioni che rientrano nel campo di applicazione del citato CCNL vigente.

Il presente Contratto è coordinato con i precedenti CCPL e con le modifiche e le integrazioni intervenute a seguito della contrattazione effettuata in attuazione, in ultimo, dell'accordo nazionale del 01/07/2014.

Il presente contratto pertanto, integra e sostituisce il precedente accordo provinciale.

SISTEMA DI INFORMAZIONI

Ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità dell'Impresa e dei lavoratori, le parti confermano la istituzione di un sistema di informazioni sulle materie e con i criteri appresso specificati, inserito nello ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.

Con periodicità semestrale, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni che hanno stipulato il CCNL, l'Ance Cosenza, sezione edile di Confindustria Cosenza, si incontrerà con le predette Organizzazioni Sindacali per esaminare congiuntamente la situazione del settore.

Nel corso di tale incontro l'Ance Cosenza fornirà informazioni globali sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, per l'intero territorio provinciale, nonché sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.

Ciò anche per consentire alle parti di svolgere ogni opportuna azione che permetta la ripresa dell'attività edile ed il conseguente incremento dell'occupazione nel settore.

RELAZIONI SINDACALI

Le parti concordano sulla centralità delle relazioni sindacali come elemento fondamentale per evitare l'insorgere di conflitti, favorire lo sviluppo del settore e accrescere un clima di collaborazione e sviluppo del territorio.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Al fine di favorire un clima di serene e corrette relazioni industriali tra le Organizzazioni Sindacali di categoria e il sistema delle imprese, le parti concordano che le OO.SS. di categoria potranno avere accesso ai cantieri delle aziende operanti sul territorio della Provincia di Cosenza nella pausa pranzo.

Ciò al fine di non interferire con il normale svolgimento delle attività produttive e lavorative di cantiere e sempre nel rispetto delle esigenze tecnico produttive dell'impresa.

Resta inteso che l'accesso sarà consentito ove i rappresentanti delle OO.SS. siano muniti dei normali Dispositivi di Protezione Individuali e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

Lo svolgimento dell'attività sindacale non potrà interferire in ogni caso con l'attività lavorativa e produttiva dell'impresa e del cantiere e dovrà essere svolta sempre nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

In caso di insorgenza di eventuali problematiche i rappresentanti delle OO.SS. dovranno fare riferimento al responsabile aziendale del cantiere il quale potrà contattare la sezione Ance della Confindustria di Cosenza.

Art.1 - Disciplina dei subappalti

Fermo restando quanto previsto in materia di subappalto dalle vigenti disposizioni di legge e dal CCNL vigente, le Imprese edili che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL suddetto, affidino in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini sono tenute a fare obbligo all'Impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e dal CCPL di categoria.

Le Imprese che intendono ricorrere al subappalto informeranno preventivamente le Organizzazioni Sindacali di categoria territoriali competenti per il tramite della sezione Ance della Confindustria Cosenza, nonché la RSU ove presente, comunicando la denominazione e sede della Impresa subappaltatrice e l'indicazione delle opere subappaltate, il valore economico e la durata presunta del lavoro, nonché il numero presunto dei lavoratori che saranno occupati per la esecuzione delle opere e delle lavorazioni subappaltate.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata di norma quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, in ogni caso, prima dell'avvio dei lavori stessi.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

L'impresa subappaltante, in funzione delle disposizioni di legge vigenti, è obbligata in solido con l'impresa subappaltatrice a corrispondere ai lavoratori da essa dipendenti i trattamenti economici e normativi della categoria di appartenenza, nonché all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla osservanza delle norme contrattuali e di legge anche in materia di previdenza e di assistenza.

Art.2 - Orario di lavoro

In relazione a quanto previsto dal vigente CCNL vigente, l'orario normale di lavoro agli effetti contrattuali viene determinato come media di 40 ore settimanali su base annua.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui sopra viene ripartito, di norma, su cinque giornate per settimana dal lunedì al venerdì, fatte salve esigenze tecnico organizzative e produttive che rendano necessaria una diversa distribuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 66/03 in materia di durata dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, pause, riposi e ferie, lavoro notturno.

Le aziende potranno, di concerto con le RSU ove presenti, o in sede territoriale con le parti sottoscrittrici del presente contratto, evidenziare eventuali esigenze e necessità, anche integrative rispetto alle previsioni del D.Lgs. 66/03 che potranno essere oggetto di apposita concertazione.

Nei casi di sospensione di lavoro o di riduzione di orario determinato da cause meteorologiche le Imprese sono tenute ad erogare acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, che non comporti, per singolo operaio, l'esposizione dell'Impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

Le Imprese presenteranno tempestivamente all'INPS la domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni, fermi restando i termini previsti dalla legge.

Art. 3 - Igiene, sicurezza ed ambiente di lavoro

All'atto dell'apertura di un nuovo cantiere, l'Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto.

I locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.

In relazione a quanto stabilito dal vigente CCNL, si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.

Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangono in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengono eseguiti normalmente all'aperto. Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.

In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere forniti di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini antichiodi, ecc.). Il mancato o l'errato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l'adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente CCNL vigente.

Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni. Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente .

Protocollo aggiuntivo

Le parti convengono che in quei cantieri dove, in relazione alla durata ed alla natura dei lavori, si prevede l'occupazione per più di un anno degli stessi lavoratori, questi vengano dotati di una tuta da lavoro all'anno.

Art. 4 – Istituto delle Ferie

In attuazione del CCNL vigente si concorda che, di norma e salvo differenti esigenze di natura tecnico, organizzativa e produttiva, il godimento di due settimane di ferie collettive per gli operai avverrà nel periodo compreso tra il 10 luglio e il 31 agosto.

Il godimento di una terza settimana di ferie collettive avverrà, secondo le medesime indicazioni di cui sopra, nel periodo delle festività natalizie o pasquali, mediante accordo fra le parti.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso la Impresa è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che per il trattamento economico per ferie valgono le norme di cui al CCNL vigente.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Le ferie residue, fermo restando sempre quanto previsto dal suddetto CCNL e sempre in relazione alle esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali, saranno godute nei rimanenti periodi dell'anno a richiesta dei singoli lavoratori e sempre compatibilmente con le esigenze di lavoro. Le richieste di godimento delle ferie vanno inoltrate con un preavviso minimo di almeno due giorni.

A) Accantonamento percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.

Il trattamento economico spettante agli operai - ai sensi delle disposizioni del CCNL vigente per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, è assolto con la percentuale del 23,45% da calcolare sugli elementi della retribuzione individuati dallo stesso CCNL secondo la specifica imputabilità così come in esso stabilito

La percentuale del 23,45% è così composta: a) per ferie. 8,50%; b) per gratifica natalizia 10,00%.

Resta confermata la percentuale del 4,95% relativa ai riposi annui con erogazione diretta in busta paga.

Gli importi relativi alle percentuali innanzi specificate, eccetto quelli erogati direttamente in busta paga, devono essere accantonati dalle Imprese presso la Cassa Edile Cosentina con versamenti entro il mese successivo a quello in cui ha luogo il pagamento dei salari, secondo le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile Cosentina.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti e accantonate presso la Cassa Edile Cosentina in appositi conti individuali, deve essere fatto due volte all'anno e cioè nei mesi di giugno e di dicembre con le modalità stabilite dalla stessa Cassa Edile Cosentina.

B) Contributo dovuto alla Cassa Edile Cosentina

Con riferimento alle previsioni del CCNL vigente ed all'Accordo provinciale costitutivo della Cassa Edile Cosentina, per il conseguimento degli scopi attribuiti alla Cassa resta fissato a favore della stessa, un contributo pari all'1,80% degli elementi della retribuzione sui quali viene computata la percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui di cui l'1,50% a carico del datore di lavoro e lo 0,30% a carico del lavoratore (accordo territoriale del 04.12.2007).

La quota a carico del lavoratore deve essergli trattenuta sulle sue spettanze ad ogni periodo di paga da parte dell'Impresa la quale deve provvedere a versarla, insieme alla quota a proprio carico, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per il versamento della percentuale sopra menzionata.

Per ogni versamento ritardato, sia della percentuale che del contributo di cui innanzi, l'Impresa è tenuta a corrispondere alla Cassa un contributo aggiuntivo (interesse di mora), da calcolarsi sull'importo complessivo dovuto e non versato, pari alla percentuale annua (da rapportare al/ai mese/i di ritardato

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

versamento), che sarà resa nota dalla Cassa Edile stessa nel rispetto di quanto stabilito dalla *Deliberazione n.4 del Comitato di Bilateralità del 14.10.2005*.

L'esercizio finanziario della Cassa anche agli effetti della gestione del servizio gratifica natalizia, ferie e riposi annui, ha inizio il 10 ottobre di ogni anno e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Il pagamento anticipato delle somme accantonate, può avere luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto di iscrizione degli operai presso la Cassa Edile secondo le norme del relativo statuto.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza delle somme sopra accantonate ovvero sulla mancata liquidazione, in tutto ovvero in parte, delle somme medesime, deve essere presentato alla Cassa Edile, a pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide ed esigibili.

Dichiarazione

Le parti si impegnano a verificare periodicamente la sufficienza del contributo innanzi determinato.

C) Contributo per anzianità professionale edile

Con riferimento alle previsioni vigenti del CCNL vigente che riguarda l'anzianità professionale edile, le parti concordano di mantenere il contributo nella misura del 2,50% da calcolare sugli elementi della retribuzione presi a base per il computo della percentuale per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. La gestione e l'accantonamento di detto contributo avverrà secondo le disposizioni e le indicazioni che la CNCE ha fornito nei confronti delle Casse Edili ed individuate nel CCNL stesso.

Art.6 - Quote di adesione contrattuale

Con riferimento alle previsioni del CCNL vigente, le quote territoriali di adesione contrattuale vengono regolamentate come da accordo territoriale del 20/05/2004.

Per la esazione delle suddette quote la Cassa Edile Cosentina provvederà secondo le indicazioni delle parti sociali, datoriali e sindacali, nei confronti degli Operai e delle Imprese iscritte alla Cassa Edile Cosentina.

Il settore dell'edilizia rappresenta un comparto strategico per l'economia nazionale e locale e ciò impone una particolare attenzione e strategie che favoriscano la ripresa economica del settore. Le parti, pertanto, concordano sulla necessità di dare corso ad iniziative, di livello territoriale, che aumentino la visibilità e rafforzino il principio della rete nel settore edile.

Le esigenze legate alla diffusione della cultura d'impresa e al rafforzamento della rete tra aziende del territorio risultano strategiche per le evoluzioni del settore dell'edilizia e lo sviluppo e la crescita competitiva del comparto stesso. Ciò potrà avvenire anche attraverso l'attivazione di politiche di

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

aggiornamento costante e di informazione corretta e puntuale, attraverso l'offerta di servizi dedicati e attraverso la comunicazione di dati, conoscenze, quali priorità fondamentali per il sistema delle imprese. Nell'ottica della diffusione della cultura d'impresa e del rafforzamento delle sinergie e dello sviluppo della rete imprenditoriale sul territorio, le parti convengono sulla priorità dell'offerta dei servizi garantiti dal sistema della bilateralità che andranno ad essere applicati nei confronti delle aziende aderenti alla Cassa Edile Cosentina in particolare attraverso la convenzione del 27/04/2012 stipulata da ANCE/CASSA EDILE/ESEC/CPT.

La Cassa Edile, per quanto concerne l'esazione delle quote di adesione contrattuale a carico delle Imprese, e le Imprese e la Cassa Edile, per quanto riguarda l'esazione delle quote di adesione a carico degli operai, restano esonerate da ogni responsabilità sotto il profilo sia sostanziale sia processuale.

Il servizio sia da parte delle Imprese sia da parte della Cassa Edile viene effettuato gratuitamente. Le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori in favore delle quali il servizio viene effettuato rinunciano, a loro volta, al pagamento di interessi maturati sulle somme depositate.

Art.7 - Quote Sindacali

In relazione a quanto previsto dalle previsioni del CCNL vigente ed in conformità agli Accordi Nazionali in materia, si stabilisce la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori della FILLEA-CGIL, della FILCA-CISL e della FeNEAL-UIL mediante deleghe, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per ferie gratifica natalizia a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile Cosentina.

L'incarico di operare la relativa trattenuta sarà affidato alla Cassa Edile Cosentina, con apposita convenzione da stipulare con quest'ultima.

(omissis)

Art.8 – Ente Unico ESEC /CPT (Ente Scuola per la Formazione Professionale delle Maestranze Edili - Comitato Paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro)

A seguito del rinnovo del CCNL di settore del 01/07/2014 e sulla base delle decisioni assunte a livello territoriale il 11/11/2014, si è provveduto alla costituzione dell'Ente unico ESEC/CPT e con l'adozione dei relativi statuto e regolamento con decorrenza dal 01/02/2015 nonché con l'accorpamento dei relativi versamenti contributivi.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Si riporta, di seguito, uno stralcio dello Statuto relativo a compiti e funzioni dell'Ente Unico.

(omissis)

Partecipazione al sistema paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia

L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali e per la sicurezza e salute dalla CNCPT e dai suoi coordinamenti regionali. L'Ente fa parte del Sistema Bilaterale delle Costruzioni SBC, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

Scopi statutari

- 1) L'Ente, nell'area della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici, quadri, dirigenti datori di lavoro, secondo le esigenze del mercato del lavoro. A tal fine, per facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, si potrà ricorrere all'utilizzo della Borsa Lavoro Edile nazionale BLEN.it, quale strumento utile ad implementare le ricadute occupazionali delle iniziative intraprese sui territori interessati.
- 2) L'Ente, nell'area della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l'effettuazione nei luoghi di lavoro rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese,

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

nell'individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l'attuazione delle procedure dell'asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

3) Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l'Ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

4) L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Strumenti e Attività dell'Ente

1) Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

In particolare, le attività di orientamento e formazione saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) professionisti di settore
- d) titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna);
- e) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- f) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- g) lavoratori in mobilità;
- h) lavoratori in disoccupazione;
- i) lavoratori in CIG e ammortizzatori sociali.
- l) datori di lavoro

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali.

Tale formazione si rivolge in particolare a:

- a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato;
- c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- d) lavoratori occupati;
- e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;
- g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione;
- h) datori di lavoro

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo ed in regime di formale convenzione - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore.

2) Nel campo della sicurezza/salute, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline di prevenzione nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia.

all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute;

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

- d) esercita tramite le visite tecniche di cantiere, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati. Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Direttore dell'Ente. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate successive visite allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione, è informato tramite il Direttore. Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previste dalla legge;
- e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite dal sistema bilaterale nazionale;
- f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consulenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
- i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'avvenuta formazione;
- l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal sistema bilaterale nazionale.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

È stata confermata, per il funzionamento dell'Ente Unico ESC/CPT e senza alcun onere aggiuntivo per le imprese del settore, la contribuzione in atto dal 01 gennaio 2008 (accordo del 04.12.2007), per un ammontare complessivo pari allo 0,50% (di cui, all'origine, 0,10% per CPT - attività di sicurezza sul lavoro e 0,40% per ESEC - attività di formazione dei lavoratori e delle imprese) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione così come individuati nel vigente CCNL di settore, da versare attraverso gli accantonamenti alla Cassa Edile.

Art.9- Servizio di mensa

Fermo restando quanto previsto dal CCNL vigente in materia di alloggiamenti e cucine, per i cantieri situati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che anche negli altri cantieri l'Impresa, in relazione alla ubicazione ed alla durata dei cantieri stessi, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni od all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui innanzi potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Costo pasto

In relazione a quanto sopra previsto, l'Impresa ed il lavoratore concorrono al costo del pasto rispettivamente nella misura di 3/4 e di 1/4 del costo del pasto stesso. Nei cantieri di cui al punto precedente, qualora della mensa si servano almeno il 60% dei dipendenti sarà posto a carico del lavoratore un contributo fisso pari a € 0,80 (€ zero/80).

Indennità sostitutiva del servizio di mensa

Ove non si renda possibile l'attuazione di quanto sopra previsto, le Imprese corrisponderanno, con decorrenza dal 01 gennaio 2017 (accordo 02 dicembre 2016), una indennità sostitutiva a titolo di mensa

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

di € 4,00 (€ quattro/00) giornalieri pari a € 0,50 (€ zero/50) per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata. L'indennità verrà riconosciuta per un minimo di 4 ore continuative di presenza giornaliera garantita.

Tale indennità spetta anche agli impiegati tecnici ed amministrativi.

Su tale importo non va computata la percentuale di accantonamento Cassa Edile di cui ai relativi articoli del CCNL vigente, in quanto nella sua determinazione si è già tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia per gli operai.

L'indennità sostitutiva di cui sopra verrà corrisposta anche ai lavoratori occupati in cantieri con meno di 20 (venti) dipendenti.

L'indennità sostitutiva non spetta ai lavoratori che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme di cui ai primi due commi, salvo il caso di quelli effettivamente impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte e previa conferma da parte dell'azienda dell'effettiva impossibilità di tale fruizione.

Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo.

Art.10 - Indennità per lavori in alta montagna

Con riferimento alle disposizioni di cui al CCNL vigente in materia, si conviene quanto segue:

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

-per lavori eseguiti oltre gli 800 metri sul I. m. e fino a 1.500 metri	€ 0,21 all'ora
-per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri sul livello del mare.	€ 0,26 all'ora

Art 11 - Indennità per apporto attrezzi lavoro

Fermo restando le norme di cui all'art. 30 del CCNL vigente che prevedono la conservazione in buono stato di macchine, arnesi, attrezzi, e tutto quanto viene messo dall'Impresa a disposizione del lavoratore, ai lavoratori che useranno i propri attrezzi di lavoro sarà corrisposta un'indennità giornaliera di € 0,26. Tale indennità non è dovuta ai lavoratori che non abbiano richiesto all'impresa e da questa non siano stati espressamente e per iscritto autorizzati ad utilizzare i propri attrezzi.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra è dovuta ai lavoratori cui l'Impresa non fornisce gli attrezzi di lavoro.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Art.12 - Indennità per lavori speciali disagiati

1) Lavori in galleria

Con riferimento alle vigenti disposizioni ed ai relativi articoli del CCNL di settore, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta in aggiunta alla retribuzione, un'indennità determinata nelle misure percentuali sotto indicate (accordo 02 dicembre 2016):

- a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà o disagio dal 01/01/2017 **46%**
- b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione dal 01/01/2017 **26%**
- c) per gli addetti alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie dal 01/01/2017 **18%**

Per i lavori in galleria che si svolgono in una delle condizioni di eccezionale disagio previste dal citato articolo del CCNL (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) viene fissata un'ulteriore indennità del **20%**, elevata al **30%** nei casi di concorrenza di condizioni di eccezionale disagio oppure quando il fronte di avanzamento supera i 5 Km dall'imbocco.

Chiarimento a verbale

L'indennità del **20%** o del **30%** per condizioni di eccezionale disagio assorbe fino a concorrenza eventuali trattamenti extra contrattuali corrisposti allo stesso titolo attualmente in essere presso i singoli cantieri.

2) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve

L'indennità al riguardo prevista dai relativi articoli del CCNL vigente, viene stabilita nella misura del **10%**.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

3) *Lavori su pile*

Per i lavori eseguiti oltre i 25 metri di altezza *viene* stabilita una indennità del **10%**, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai relativi articoli del CCNL vigente. Detta indennità non è cumulabile con le altre indennità previste dal CCNL vigente, eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve.

4) *Costruzioni di linee elettriche e telefoniche, di strade, acquedotti, oleodotti e metanodotti*

Nei lavori per la Costruzione di linee elettriche e telefoniche, di strade, acquedotti, oleodotti e metanodotti, per "cantiere" si intende il tratto di linea, di strada di acquedotto, di oleodotto, di metanodotto in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi lotti o tronchi.

Per "posto di lavoro" si intende quel punto progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

Per "posto di raccolta" si intende il posto ove normalmente è ubicata la direzione o l'amministrazione del cantiere o, in mancanza, il posto ove normalmente l'operaio indossa gli abiti di lavoro e prende in consegna gli attrezzi di lavoro.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro, all'ora fissata dall'orario di cantiere. Nei lavori per la costruzione di strade, oleodotti e metanodotti, l'Impresa è tenuta a provvedere a proprie spese al trasporto degli operai dal posto di raccolta al posto di lavoro oppure a corrispondere agli stessi una indennità sostitutiva pari al **4%** della paga base.

Nei lavori per la costruzione di linee elettriche e telefoniche l'Impresa è tenuta a corrispondere agli operai una indennità nella misura del **15%** da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL vigente per tutte le ore di effettivo lavoro prestato.

Art.13 - Trasferta

Con riferimento ai relativi articoli del CCNL vigente si stabilisce che per aver diritto al trattamento economico (diaria del **10%** da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui ai relativi articoli del CCNL vigente oltre al rimborso delle spese di viaggio) l'operaio in servizio deve essere comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre i confini territoriali del Comune nel quale è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Art.14 - Indennità sostitutiva di trasporto

Tenuto conto che il territorio della provincia di Cosenza è estremamente vasto ed ha connotazioni orografiche e morfologiche articolate e complesse, non risultano presenti le condizioni per assicurare un generalizzato utilizzo di mezzi di trasporto per il raggiungimento dei vari luoghi di lavoro e dei cantieri ubicati spesso in aree disagiate. Si conviene, pertanto, che le Imprese corrisponderanno ai dipendenti una indennità a titolo di concorso alle spese di trasporto sostenute per recarsi al posto di raccolta ovvero sede di lavoro ove coincidenti. La misura dell'indennità è raggugliata al costo dell'abbonamento mensile ai servizi pubblici di trasporto urbano del capoluogo ed è pertanto stabilita forfettariamente in un importo di € 1,80 (€ uno/80) per ogni giornata di effettiva ed continuativa presenza con svolgimento di attività sul luogo di lavoro, per i posti di raccolta/luoghi di lavoro ubicati sino a 20 KM compresi ovvero in un importo di € 2,00 giornalieri oltre i 20 KM (accordo 02 dicembre 2016). L'indennità non è dovuta nel caso in cui l'Impresa provveda al trasporto dei dipendenti con mezzi propri. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti in atto per lo stesso titolo. Su tale importo non va computata per la categoria operaia la percentuale di accantonamento alla Cassa Edile cui ai relativi articoli del CCNL di settore.

Art.15 - Protocollo Grandi Opere

15.1) CONCERTAZIONE PER LE GRANDI OPERE

Oltre che per le opere pubbliche di cui all'art.113 del CCNL di settore, per le opere pubbliche di valore a base d'asta dell'appalto pari o superiore a 5 milioni di euro e che incidono sul territorio della provincia di Cosenza, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni territoriali stipulanti il presente contratto e le imprese aggiudicatrici dell'appalto.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e le imprese operanti sul cantiere ed attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

15.2) INDENNITA' SUPPLETIVA DI TRASFERTA

In presenza di cantieri relativi ad opere pubbliche di grandi dimensioni di cui all'art. 6, c. 2, del D.L.148/93, convertito in L.236/93, le aziende interessate ovvero la committente e gli affidatari e sub

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

affidatari operanti sull'opera, riconosceranno una indennità suppletiva di trasferta nei confronti della forza lavoro. Tale indennità viene istituita per motivazioni legate alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di evitare o ridurre il rientro dei lavoratori al proprio domicilio nell'ambito di tragitti di diverse ore, stante la particolare connotazione logistica del territorio della provincia di Cosenza, la difficoltà di raggiungere i cantieri rispetto ai luoghi di residenza, l'assenza di mezzi pubblici che permettano un idoneo collegamento.

In presenza di tali condizioni, l'indennità sarà così articolata:

- € 50,00 mensili fino a 50 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;
- € 70,00 mensili tra 51 KM e 150 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza;
- € 100,00 mensili oltre 150,00 KM di distanza tra il cantiere ed il luogo di residenza.

Detta indennità sarà assoggettata ai trattamenti fiscali e contributivi come per legge nei limiti economici previsti per le indennità forfetarie a titolo di trasferta senza necessità di produrre documentazione giustificativa.

Le aziende potranno richiedere un apposito incontro, presso la sede della Ance Cosenza, sezione edili di Confindustria di Cosenza, con le OO.SS. territoriali al fine di esaminare ogni eventuale criticità che dovesse presentarsi in merito e, nell'ambito di un confronto concertativo, individuare il percorso più opportuno.

Resta inteso che ove le aziende garantiscano ai lavoratori la messa a disposizione di alloggi e non si renda necessario il rientro al domicilio dei lavoratori stessi ovvero ove il lavoratore pur in presenza di alloggio ne rifiuti l'utilizzo, l'indennità per come sopra individuata non sarà dovuta.

L'erogazione della indennità di cui al presente articolo assorbe, fino a concorrenza, l'eventuale indennità di trasferta riconosciuta ai lavoratori ai sensi del CCNL di settore.

È facoltà ed esclusiva discrezionalità delle aziende non impegnate nell'esecuzione di grandi opere per come individuate nel presente articolo, di poter riconoscere la suddetta indennità ai propri lavoratori laddove ne ravvisino, in relazione alle esigenze tecnico, organizzative e produttive, l'esigenza.

In caso di volontario riconoscimento da parte dell'azienda della citata indennità, troveranno applicazione i termini e le modalità di cui al presente articolo per la regolamentazione della stessa.

15.3) IGIENE, SICUREZZA E AMBIENTE DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL in materia di alloggiamenti e cucine ed in assenza di normativa regionale che disciplini la materia, per i cantieri relativi alle opere pubbliche di grandi

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

dimensioni, per come definite al punto precedente, che insistono nel territorio della provincia di Cosenza e che siano ubicati in località lontane da centri abitati e di accesso particolarmente disagiato, si conviene che, in relazione alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze e su richiesta di almeno 20 (venti) dipendenti occupati nel cantiere, si provveda a quanto segue:

All'atto dell'apertura di un nuovo cantiere con le caratteristiche di cui sopra, l'Impresa deve, secondo la tempistica tecnica necessaria e nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia, provvedere alla predisposizione dei servizi igienico - sanitari di cui alle vigenti norme di legge e di contratto. I locali dove vengono approntati i lavabi devono essere predisposti idonei mezzi asciugamani o strumenti e macchinari equivalenti.

Si conviene che il locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi, debba essere approntato, di norma, dalle Imprese che occupano almeno 12 dipendenti salvo condizioni di miglior favore previste da norme di legge o contrattuali per particolari lavorazioni o condizioni ambientali del cantiere.

Nel cantiere o nelle immediate vicinanze dovrà essere possibile consumare un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni ovvero all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere.

Nei cantieri ove non esistano le condizioni per l'istituzione del servizio di mensa, l'Impresa deve, di norma, mettere a disposizione dei lavoratori un locale destinato ad uso di refettorio quando almeno 12 dipendenti rimangono in cantiere durante gli intervalli di lavoro per la refezione o comunque quando i lavori vengano eseguiti normalmente all'aperto. Tale locale deve essere bene illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda e munito di sedili e tavoli. I lavoratori devono avere inoltre la possibilità di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle facendo uso di apposito scaldavivande e di lavare i relativi recipienti.

In relazione alla natura dei lavori ed agli specifici rischi inerenti alle lavorazioni effettuate, i lavoratori esposti a tali rischi devono essere forniti di idonei Dispositivi di Protezione Individuali (caschi protettivi, scarponcini antichiodi, ecc.). Il mancato o l'errato utilizzo dei citati DPI da parte del lavoratore comporterà l'adozione delle sanzioni disciplinari disposte dal vigente CCNL vigente .

Le Imprese consentiranno ai lavoratori, mediante loro rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, aziendali o territoriali, di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni. Eventuali problemi riguardanti la sicurezza, l'igiene e le condizioni ambientali saranno segnalati al Comitato paritetico di cui al CCNL vigente .

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui innanzi potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più Imprese.

Art.16 – Indennità Territoriale di Settore – Premio di Produzione

Con riferimento alle disposizioni del CCNL di settore, l'Indennità Territoriale di Settore congloba, a decorrere dal 01 gennaio 2011, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale che cessa di esistere e viene sostituito dall'Elemento Variabile della Retribuzione.

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

(Importi orari)

Operaio 4° livello	€	1,51
Operaio Specializzato	€	1,41
Operaio Qualificato	€	1,27
Operaio Comune	€	1,08
Custodi, guardiani, fattorini, portinai, uscieri e inservienti	€	0,95
Custodi, guardiani, fattorini, portinai, uscieri e inservienti con alloggio	€	0,86

PREMIO DI PRODUZIONE

Il Premio di Produzione, con riferimento alle disposizioni del CCNL di settore, congloba, a decorrere dal 01 gennaio 2011, gli importi dell'Elemento Economico Territoriale che cessa di esistere e viene sostituito dall'Elemento Variabile della Retribuzione.

Pertanto, le misure mensili del Premio di Produzione sono le seguenti:

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

PREMIO DI PRODUZIONE

(Importi mensili)

I Categoria super	7° LIVELLO	€	372,08
I Categoria	6° LIVELLO	€	340,02
II Categoria	5° LIVELLO	€	281,60
III Categoria	4° LIVELLO	€	255,36
III Categoria	3° LIVELLO	€	234,72
IV Categoria	2° LIVELLO	€	211,07
IV Categoria	1° LIVELLO	€	181,29

Art.17 – Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)

L'EVR, sulla base di quanto previsto dai relativi articoli del CCNL 01/07/2014, è un premio variabile, determinato a consuntivo, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti della retribuzione, compreso il TFR, e la cui erogazione potrà essere effettuata anche in quote mensili.

Le parti sociali nazionali hanno fissato per il calcolo dell'EVR a livello territoriale il parametro che consente, unitamente a quelli fissati a livello nazionale, di rilevare in modo specifico l'andamento economico del comparto edile, in funzione delle tendenze congiunturali del settore e delle sue ipotizzabili evoluzioni. I parametri utilizzati sono:

- 1) numero dei lavoratori iscritti in CE
- 2) monte salari denunciato in CE
- 3) ore denunciate in CE

Le parti sociali territoriali, in virtù di quanto indicato nell'accordo nazionale di rinnovo del 01/07/2014 hanno individuato, quale parametro di loro competenza e scelta per il calcolo dell'EVR, il seguente:

- 4) rapporto tra ore denunciate in Cassa Edile ed ore lavorate.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Le parti, di comune accordo, attribuiscono ai parametri prima individuati i seguenti pesi ponderali per l'erogazione dell'EVR:

A) PARAMETRO TERRITORIALE

- | | |
|---|-----|
| 1) numero dei lavoratori iscritti in CE | 25% |
| 2) monte salari denunciato in CE | 25% |
| 3) ore denunciate in CE | 25% |

B) PARAMETRO TERRITORIALE PARTI SOCIALI

- | | |
|---|-----|
| 4) rapporto tra ore denunciate in Cassa Edile ed ore lavorate | 25% |
|---|-----|

Le parti, effettuata una valutazione sull'andamento dei parametri e dei conseguenti pesi ponderali, stabiliscono che l'importo dell'EVR da erogare dalle singole imprese mensilmente in busta paga ai lavoratori, a decorrere dal 01 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2017, viene determinato nella misura di cui alla tabella seguente:

EVR	Mensile	Orario
Livello	€	€
7	24,46	0,141
6	22,01	0,127
5	18,35	0,106
4	17,12	0,099
3	15,90	0,092
2	14,31	0,083
1	12,23	0,071

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

L'EVR viene calcolato, sulla base delle previsioni del CCNL del 01/07/2014, sui minimi di paga base vigenti all'atto della sottoscrizione dello stesso rinnovo.

Per quanto attiene la percentuale di EVR da erogarsi a decorrere dal 01 gennaio 2017, nel rispetto delle indicazioni e dei parametri sopra riportati, le parti si incontreranno entro il mese di dicembre 2017 per valutare l'andamento del settore e stabilire l'erogazione mensile in busta paga da parte delle imprese a tutti i lavoratori in forza.

La verifica avverrà confrontando i parametri triennio su triennio sulla base dei dati esistenti riferiti ai parametri. Ogni verifica successiva annuale comporterà lo slittamento di un anno del triennio di riferimento.

Le imprese effettueranno le verifiche dei parametri aziendali in merito all'erogabilità dell'EVR secondo le procedure stabilite dal rinnovo del CCNL del 01/07/2014.

Le aziende, sulla base dei relativi articoli del CCNL 01/07/2014, che ritenessero di essere nelle condizioni di erogare un importo dell'EVR differente da quello derivante dalle verifiche effettuate a livello territoriale saranno obbligate ad inviare una specifica comunicazione alla sezione ANCE della Confindustria di Cosenza e alla Cassa Edile Cosentina. La Sezione ANCE della Confindustria di Cosenza informerà le OO.SS. e darà luogo ad un confronto in merito.

Le parti sociali effettueranno le verifiche in merito ai dati dell'azienda e stabiliranno le modalità di effettuazione delle comunicazioni, rinviando solo successivamente la comunicazione alle imprese.

Si ricordo che con l'entrata in vigore dell'EVR l'Elemento Economico Territoriale (EET) ha cessato di esistere e gli importi vigenti sono stati conglobati nell'Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione.

Art.18 – Osservatorio Territoriale

Le parti ravvisano l'opportunità di:

- individuare strumenti che consentano lo studio, la previsione e la programmazione di interventi per lo sviluppo del comparto edile nella provincia;

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

- adottare iniziative che mirino al superamento dell'utilizzo irregolare della manodopera, delle inadempienze del rapporto di lavoro e della concorrenza sleale tra imprese;
- monitorare costantemente il processo di aggiudicazione dei lavori pubblici;
- diffondere e consolidare tra i soggetti del processo produttivo il rispetto delle normative di legge e contrattuali in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

A tal fine le parti concordano di istituire per la provincia di Cosenza un "Osservatorio territoriale del mercato del lavoro e degli appalti".

L'Osservatorio ha lo scopo di:

- a) realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni a livello territoriale attraverso l'analisi e l'elaborazione dei seguenti dati aggregati:
 - evoluzione della domanda pubblica e degli investimenti privati;
 - evoluzione dell'offerta, con riguardo alla tipologia delle imprese, ai livelli di concentrazione e di specializzazione;
 - andamento del mercato del lavoro, con riferimento ai fabbisogni e livelli occupazionali, ai tempi di occupazione, ai processi di mobilità, alle necessità formative, nonché ai fenomeni di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo;
 - andamento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
- b) fornire un appropriato supporto conoscitivo alle parti firmatarie al fine di:
 - sviluppare e consolidare il sistema delle relazioni tra le Parti Sociali e le Amministrazioni appaltanti, le Committenti e i soggetti istituzionali e di controllo;
 - indirizzare e calibrare l'attività degli Organismi Paritetici territoriali per renderla sempre più aderente alle esigenze degli operatori;
 - individuare e realizzare ogni azione che le parti firmatarie riterranno necessaria o solamente opportuna al fine di contrastare il lavoro irregolare.

L'Osservatorio, per la sua attività, si avvarrà della struttura della Cassa Edile e potrà definire, attraverso le parti sociali, attività specifiche nell'ambito di convenzioni o accordi stipulati dalle stesse parti sociali con Enti preposti (DTL, INPS, INAIL, ecc.)

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Art.19 - Organismi Paritetici Territoriali

Le parti confermano il comune obiettivo della valorizzazione e del pieno sviluppo dell'attività degli Organismi Paritetici Territoriali

A tal fine si rende prioritaria una approfondita ed oggettiva verifica delle attuali strutture degli Enti mirata alla loro riorganizzazione, con scelte che garantiscano efficienza, produttività ed economia di gestione nel rispetto delle determinazioni del CCNL del 01/07/2014.

Le parti riconoscono la necessità di dare impulso alla formazione professionale dei lavoratori attraverso l'attivazione di un sistema formativo che, tenendo conto dei fabbisogni reali, sia mirato all'acquisizione di professionalità che accrescano le capacità tecnico produttive e d'intervento delle imprese e contribuiscano a migliorare la qualità del lavoro, anche abbinandone l'operatività ai Fondi Interprofessionali.

Le parti ribadiscono il carattere prioritario della sicurezza sul lavoro per le implicazioni sociali e produttive connesse. Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, attraverso la realizzazione di un sistema di interventi, tra loro connessi, mirati al miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.

Tale sistema integrato della sicurezza è realizzato da una parte attraverso o lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative dell'Ente Unico ESEC/CPT con lo scopo di fornire agli addetti e alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione delle normative vigenti, nonché di certificare la coerenza dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese che partecipano all'insieme degli enti paritetici contrattuali di settore.

Dall'altra, le parti sono impegnate a creare le migliori condizioni per la diffusione sul territorio della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza

Art.20 - Ottimizzazione e gestione Organismi Paritetici

Per ciò che concerne la gestione e l'ottimizzazione della funzionalità degli Organismi Paritetici, quali l'Ente Unico ESEC/CPT, l'Osservatorio Territoriale e Cassa Edile Cosentina, le parti convengono sulla necessità individuare ogni opportuno percorso, che formerà parte integrante del presente contratto, che porti al mantenimento di standard costantemente elevato del livello dei servizi offerti dagli Enti nonché ad operare secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia. Il rafforzamento del ruolo degli Enti, anche attraverso l'offerta di servizi dedicati a cura delle Associazioni e Organizzazioni firmatarie del presente contratto, potrà passare attraverso specifiche azioni di divulgazione, comunicazione, marketing

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

tese a garantire la piena e sempre migliore operatività sul territorio in favore delle aziende e dei lavoratori, per uno sviluppo generalizzato del comparto edile.

Art.21 - Lavoro Irregolare

Le parti, confermano l'obiettivo di contrastare, in maniera decisa, il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare che, per come confermato dai principali indicatori nazionali, provoca insostenibili distorsioni sul territorio ed è causa di concorrenza sleale e di fattori di distorsione nel mercato del lavoro. A tal fine sono impegnate a realizzare un sistema di comunicazioni e controlli incrociati anche attraverso appositi protocolli d'intesa tra Parti Sociali, Organismi Paritetici Territoriali, Committenti ed Enti preposti (DTL, INPS, INAIL, ecc.), nonché strutture quali Prefetture e Enti Appaltanti che consenta un monitoraggio costante e una approfondita conoscenza delle dimensioni del fenomeno stesso.

Art 22 – Formazione e Mercato del Lavoro

Per una maggiore qualificazione della forza lavoro edile, le parti ritengono strategico avvalersi degli strumenti legislativi finalizzati a un accrescimento professionale e tecnico dei lavoratori del settore dell'edilizia. A tale proposito convengono sull'opportunità di attivarsi per dar luogo ad azioni formative a livello territoriale, anche attraverso attività realizzate con il supporto degli Enti Bilaterali, al fine di consentire alla manodopera che usufruisce di ammortizzatori sociali e a quella che intende procedere verso un accrescimento professionale, di accedere a specifici percorsi formativi. La realizzazione di quanto sopra potrà agevolare il re-inserimento nel mondo del lavoro di lavoratori edili temporaneamente fuoriusciti e un progressivo innalzamento del livello medio professionale territoriale.

Art.23 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di ambito Territoriale

Visto il Decreto Legislativo n.81/08 (Testo Unico in materia di Sicurezza sul Lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni del CCNL di settore;

considerata l'opportunità di fornire alle imprese ed agli addetti del settore riferimenti operativi efficaci e utili a garantire uniformi comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro, attraverso un sistema articolato della sicurezza;

tenuto conto della struttura e delle dimensioni della gran parte delle aziende del settore operanti nella provincia;

le parti convengono sulla necessità di procedere alla progressiva operatività della figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) per le finalità di

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

rappresentare i lavoratori nei confronti delle imprese in cui non sia stato eletto o nominato il RLS, in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed ambiente.

Il R.L.S.T. esercita tutte le attribuzioni previste dal Decreto Legislativo n.81/08 ed opera sulla base delle disposizioni di cui ai relativi articoli del CCNL di settore.

Il R.L.S.T. deve ricevere, prima dell'inizio della propria attività, una formazione in materia di sicurezza e di salute sufficiente ed adeguata. Alla formazione provvede l'Ente unico ESEC/CPT, che rilascerà, al termine del ciclo formativo, apposita certificazione.

Agli oneri derivanti dalla formazione dei R.L.S.T. dall'espletamento delle loro funzioni e dai rimborsi alle aziende per i permessi, si provvede mediante un sistema di mutualizzazione tra le imprese iscritte in Cassa Edile, le quali devono contribuire con un'aliquota pari allo 0,05% da applicare sugli elementi della retribuzione, utili per il calcolo dei contributi di pertinenza della Cassa Edile stessa (come confermato dall'accordo del 04.12.2007).

Gli importi come sopra calcolati dalle imprese sono riscossi dalla Cassa Edile e conferiti in un apposito "Fondo per la sicurezza" costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite saranno contabilizzate come partite di una gestione extra bilancio.

Tali disposizioni sono state stabilite nel rinnovo del CCPL del 15.05.1998 e confermate nei successivi accordi di rinnovo.

Le parti si danno atto che ogni controversia insorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sulle materie di cui al Decreto Legislativo n.81/08 deve essere sottoposta, prima di qualsiasi ulteriore azione, al C.P.T. di Cosenza, quale organo di prima istanza, nelle specifiche controversie.

L'operatività del R.L.S.T. è subordinata alle decisioni da assumersi a cura delle parti sociali nell'ambito di specifici confronti a livello sindacale territoriale da cui discenderanno le determinazioni conseguenti.

Art.24 - Condizioni di miglior favore

Le parti si danno atto che con l'entrata in vigore del presente contratto integrativo non hanno inteso modificare le eventuali condizioni di miglior favore esistenti presso le singole Imprese.

Contratto Integrativo Provinciale per le Imprese Edili e Affini della Provincia di Cosenza

Art.25 - Decorrenza e durata

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per i dipendenti delle Imprese edili ed affini operanti nel territorio della provincia di Cosenza, integrativo del CCNL vigente, entra in vigore dalla data del 1° gennaio 2017, salvo le diverse decorrenze espressamente indicate nel presente contratto nei singoli articoli, ed avrà durata triennale.

Per la disdetta ed il rinnovo segue le norme previste dal predetto CCNL vigente.